



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO

INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Via Colombo, 33 - PERDASDEFOGU (NU)

Cod. Fisc. Part. IVA nr. 82001390911

CONVENZIONE N° 3 – ANNO 2024

OGGETTO: Convenzione per prestazioni sanitarie relative alla Medicina del Lavoro per il Personale Militare e civile degli enti A.M. della Sardegna (D. lgs. N° 81 del 09.04.2008) – anno 2024 per una spesa presunta massima di euro 72.000,00 (settantaduemilaeuro/00) I.V.A. compresa. -Codice Univoco Ufficio TF9HIG- per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto.

Per quanto autorizzato dal Comando Logistico Servizio Sanitario con foglio Prot. n. M_D ARM003 REG2023 0137696 del 04.12.2023, dovendosi assicurare il servizio in premessa, è stata autorizzato il rinnovo della convenzione per l'anno 2024 con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari U.O.C. di Medicina Preventiva del Lavoro e Legale Sezione di Medicina del Lavoro CAGLIARI in Via Ospedale 54, per la stipula di una convenzione per le prestazioni sanitarie in oggetto.

T R A

Il Ten. Col. C.C.r.s. Daniele PARADISO, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto **dell'Aeronautica**

Militare Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra”, denominata anche P.I.S.Q., con sede legale in Perdasdefogu, nella Via Cristoforo Colombo n. 33, c.a.p. 08046 Cod. Fisc. 82001390911 che rappresenta nella sua qualità di Capo Servizio Amministrativo f.f.;

E

- la Dott.ssa Chiara SEAZZU, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche A.O.U. o Azienda, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari si è resa disponibile a stipulare una convenzione con il P.I.S.Q. per l'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'A.O.U. Cagliari si impegna nei confronti dell'Aeronautica Militare Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra”, all'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., indicate nella tabella allegata (Allegato 1) alla presente, in favore del personale delle sedi del Poligono di Perdasdefogu e Distaccamento di Capo San Lorenzo.

Rientra nell'oggetto della convenzione anche l'effettuazione di tamponi antigenici, molecolari e di test sierologici IgM e IgG anti SARS – COV – 2 sulla base degli importi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Durata

L'efficacia della convenzione decorre dalla data di stipula e durerà fino al 31/12/2024. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 4 – Luoghi di effettuazione delle visite

Gli esami di laboratorio e le visite mediche saranno effettuate presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, sede dell'A.O.U., sito in Cagliari Via Ospedale n. 54, presso il P.O. D. Casula di Monserrato e anche su richiesta presso idonee strutture messe a disposizione dalla controparte.

Art. 5 – Esecuzione della convenzione

Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Prof. Marcello Campagna, in qualità di Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C. e di Medico Competente Coordinatore.

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

Art. 6 - Obblighi di assicurazione

Il medico incaricato si obbliga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e ss.mm.ii., a sottoscrivere, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione a garanzia della

responsabilità professionale per colpa grave.

Art. 7 – Corrispettivo

Il valore massimo presunto del presente atto è di € 72.000,00, senza alcun obbligo da parte dell'A.D. di procedere al pagamento dell'intero importo se la somma delle prestazioni effettivamente richieste risulti essere di valore inferiore. Il corrispettivo spettante per l'erogazione delle prestazioni in argomento è stabilito nella tabella (Allegato 1) che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Variazione di prezzi, costi e tariffe

Si precisa che, eventuali variazioni dei prezzi, costi e tariffe di quanto oggetto della presente convenzione non richiedono un aggiornamento della stessa, ma vengono sin da ora accettati come validi dalle parti.

Art. 9 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'A.O.U. provvederà, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, a rendicontare le prestazioni svolte, con indicazione dei nominativi e per ciascuno di essi delle ore effettuate. Parimenti, il D.E.C. invierà copia di tutta la documentazione al S.C. Servizio Bilancio dell'A.O.U. e al P.I.S.Q.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa emissione di fattura da parte dell'Azienda da presentarsi entro il ventesimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento.

Saranno liquidati solo i corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie effettivamente eseguite di cui sia accertata la regolare esecuzione. Il pagamento avverrà sulla base di emissione di fattura.

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/35/CE della Comunità Europea e dal D.lgs. 09.10.2002, n. 231 art. 4 comma 2, si provvederà al saldo della regolare fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo/verifica di conformità/attestazione di buona provvista ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, se questa perviene dopo la data del controllo finale.

Art. 10 - Recesso

Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'A.O.U. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al P.I.S.Q. con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 11 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione

Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini

istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali.

L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 14 - Spese contrattuali e registrazione

L'imposta di bollo è a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, secondo la misura di cui alla tabella "A" dell'allegato I.4 al Codice dei Contratti Pubblici, da assolversi in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cagliari 1 prot. n. 430275 del 2023.

Le Parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 15 - Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia

